

## **STATUTO**

### **LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS**

#### **COSTITUZIONE E SCOPI**

##### **Art. 1 - Denominazione**

Legambiente Liguria Onlus è un'associazione che assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Essa è un'associazione senza fini di lucro.

Legambiente Liguria Onlus è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L'associazione utilizza nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di Promozione Sociale, o APS, quale ulteriore peculiare segno distintivo.

Legambiente Liguria Onlus ha sede legale a Genova, la modifica della sede legale nella stessa città potrà avvenire con delibera della Assemblea regionale dei soci. Legambiente Liguria Onlus si ispira ai principi e alle finalità di Legambiente Onlus, di cui è un'articolazione territoriale.

##### **Art. 2 - Finalità**

Legambiente Liguria Onlus svolge le sue attività nel territorio della regione omologa per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) persegue la valorizzazione della persona umana in armonia con la natura e con i valori della solidarietà sociale;
- b) promuove lo sviluppo sostenibile, per una società basata su un corretto equilibrio tra esseri umani e natura, garantito dall'uso appropriato delle risorse naturali in nome delle attuali e future generazioni, mantenendo un equilibrio ecologico tra benessere economico, ambiente ed equità sociale. Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione; promuove la legalità, la democrazia e la trasparenza attraverso l'impegno concreto dei suoi aderenti;
- c) promuove la partecipazione ed il volontariato dei cittadini e delle cittadine nella difesa dell'ambiente e per il miglioramento della qualità della vita, favorendo una migliore coesione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e collettivi,
- d) promuove la protezione delle specie animali e vegetali, della biodiversità, si impegna per la conservazione e tutela della flora e della fauna e del benessere animale, opera per la valorizzazione delle aree protette; In tal senso opera attraverso le seguenti attività dirette alla: 1) difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali e valorizzazione delle aree protette; 2) al benessere e alla tutela degli animali, delle fauna e della flora, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, o maltrattamento, od uccisione non necessaria, ovvero sottoposizione a sevizie, o comportamenti, ovvero fatiche, o lavori insopportabili per le

caratteristiche etologiche di una determinata specie animale, anche qualora si tratti di un singolo animale, così come di un gruppo di essi;

e) promuove la tutela e la valorizzazione del suolo e del paesaggio come beni da tutelare e si impegna a combattere il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico;

f) lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale; si oppone in modo integrale alla guerra, allo sfruttamento economico e alle ingiustizie sociali, all'oppressione politica e alle forme di autoritarismo, alle discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso ed alla religione. E' un'associazione pacifista e nonviolenta che si batte per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale;

g) si batte per un maggiore e più equo benessere economico locale e internazionale, promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si avvantaggiano di un rapporto ecologico con l'ambiente (economia circolare, bio/economia, economia civile, etc.) progredendo verso un'economia libera dalle fonti fossili e agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari, occupazionali, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei popoli nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo, attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di sviluppo;

h) si impegna per considerare i cambiamenti climatici in stretta relazione con i processi economici delle diverse comunità, per favorire l'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura, nella gestione del territorio ed in tutti i settori che hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile e per la diffusione di nuovi stili di vita;

i) opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura per tutto l'arco della vita ed in ogni comunità e formare una coscienza scientifica diffusa;

j) interviene nel campo dell'educazione e della didattica, nonché dell'apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

k) promuove attraverso la partecipazione popolare proposte di legge che nascano dalle attività sociali e territoriali dell'associazione e che abbiano il compito di promuovere la difesa e valorizzazione dell'ambiente e dei processi di sostenibilità;

l) favorisce lo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di ambiente e valorizzazione del territorio;

m) promuove le attività sportive e motorie in natura, non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendole come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;

o) promuove ogni azione diretta a contrastare i reati e le illegalità ambientali, in

ogni loro declinazione, nonché la criminalità nelle sue diverse forme, anche attraverso il CEAG regionale, che è struttura organica e promossa da Legambiente Liguria Onlus, organizzando e promuovendo le seguenti attività:

1. organizzare seminari, convegni, corsi di formazione che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
2. promuovere ogni ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti con l'obiettivo di offrire quadri conoscitivi convincenti e sensati, e strumenti per l'azione di prevenzione;
3. valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni studiando le modalità di realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
4. promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità.

p) Promuove lo sviluppo del terzo settore e dell'impresa sociale in quanto strumenti di partecipazione e coesione sociale.

### **Art. 3 – Attività**

Legambiente Liguria Onlus, per raggiungere le finalità di cui agli articoli precedenti, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d) gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
- f) svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche organizzando attività come, a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;
- g) sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla

difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

i) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali; anche realizzando iniziative contro le pratiche agricole inquinanti e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati;

j) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

k) realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli animali;

l) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;

m) sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

n) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e della biodiversità, anche per favorire processi di mitigazione e adattamento nei cambiamenti climatici;

o) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;

p) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

q) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco e intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

r) attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;

s) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione;

t) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e

culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna;

u) per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale.

#### **Art. 4 - Attività strumentali**

Per il raggiungimento dei propri scopi, Legambiente Liguria Onlus potrà tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statutari;
- f) promuovere lo sviluppo di imprese sociali;
- g) raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;
- h) promuovere e sostenere attività di turismo sostenibile, gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientali (CEA).

L'associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente Liguria Onlus si dota di tutti quegli strumenti, tecnici, politici, amministrativi e giuridici ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può, inoltre, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione e aderire ad altre organizzazioni italiane o estere che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe.

## **ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 5 - Soci**

Sono soci di Legambiente Liguria Onlus tutti i Circoli di Legambiente presenti nel territorio regionale che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Onlus a seguito di comunicazione da parte di Legambiente Onlus inviata alla Direzione Regionale di Legambiente Liguria Onlus, che accettino le norme del presente Statuto

e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per costituire un nuovo Circolo, è necessaria l'affiliazione a Legambiente Onlus, previo consenso del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus, che si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di affiliazione.

I Circoli conservano la propria autonomia amministrativa e giuridica, partecipano all'Assemblea Regionale dei Soci attraverso due delegati individuati con cadenza annuale:

- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Circolo;
- uno nominato dall'Assemblea del Circolo secondo le modalità individuate nel Regolamento.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

La qualifica di socio viene meno in seguito a delibera dell'Assemblea Regionale dei Soci nei seguenti casi: recesso, mancato versamento della quota associativa annuale. Nel caso di comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, o di mancato rispetto delle norme statutarie o delle delibere dell'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus, L'Assemblea Regionale dei Soci dopo aver effettuato un richiamo formale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, chiede all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus di intervenire mediante commissariamento del socio o ritiro dell'affiliazione e conseguente esclusione da socio. Qualora Legambiente Onlus venisse a conoscenza di un comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, del mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei Delegati di Legambiente nazionale, da parte di un Circolo di Legambiente, potrà chiedere all'Assemblea Regionale dei Soci d'intervenire mediante richiamo formale; qualora tale richiesta rimanesse disattesa, ha diritto d'intervenire direttamente attraverso la propria Assemblea dei Delegati mediante commissariamento del Circolo o ritiro dell'affiliazione e conseguente esclusione da socio.

Il Consiglio Direttivo, solo in presenza di gravi e comprovati comportamenti non conformi alle finalità dell'associazione, o di mancato rispetto delle norme statutarie o delle delibere dell'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus, può disporre l'immediata sospensione del socio. Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dalla prima Assemblea Regionale dei soci sollecitamente convocata. Avverso la decisione dell'Assemblea regionale dei soci e della Segreteria del Comitato regionale, il socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti Regionale così come previsto dall'art.35 del presente statuto. Il ricorso non ha effetti sospensivi. Avverso la decisione dell'Assemblea dei Delegati il socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti nazionale così come previsto dall'art.41 dello statuto nazionale. Il ricorso non ha effetti sospensivi. La perdita per qualunque causa della qualità di socio, comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

### **Art. 6 - Organi associativi**

Sono organi di Legambiente Liguria Onlus:

- a) Assemblea Regionale dei soci;
- b) Assemblea Congressuale dei soci;
- c) Assemblea dei Circoli;
- d) Consiglio Direttivo;
- e) Presidente;
- f) Segreteria;
- g) Direttore;
- h) Collegio dei Revisori dei conti;
- i) Collegio dei Garanti.

### **Art. 7 - Assemblea Regionale dei soci**

L'Assemblea regionale dei soci è organo deliberante e sovrano di Legambiente Liguria Onlus. Essa viene costituita annualmente da delegati, provenienti da ciascun circolo di Legambiente attivo sul territorio regionale e individuati secondo le modalità di cui all'art. 5, e dal Presidente e Direttore regionale quali membri di diritto.

### **Art. 8 - Compiti dell'Assemblea Regionale dei soci**

Sono compiti dell'Assemblea regionale dei soci:

- a) promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente Liguria Onlus;
- b) promuovere il confronto all'interno del corpo associativo rappresentato dagli aderenti a Legambiente a diversi livelli presenti in Regione Liguria;
- c) approvare il bilancio consuntivo;
- d) discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;
- e) approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;
- f) approvare le modifiche dello statuto regionale;
- g) escludere i soci secondo quanto previsto dall'art.5 del presente statuto;
- h) effettuare richiami nei confronti dei soci in conformità a quanto disposto dall'art.5 del presente statuto;
- i) emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell'associazione;
- j) eleggere ogni quattro anni, salvo la necessità di convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria, il Consiglio Direttivo Regionale;
- k) eleggere, ogni quattro anni, salvo la necessità di convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria il Collegio dei revisori dei conti
- l) eleggere, ogni quattro anni, salvo la necessità di convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria il Collegio dei garanti

### **Art. 9 - Modalità di convocazione dell'Assemblea e deliberazioni.**

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di

almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento entro e non oltre il 30 giugno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei delegati più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- per approvare le modifiche statutarie, in tal caso occorre in prima convocazione che sia costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei delegati più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delegati il cui circolo socio sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

In caso di impedimento o forza maggiore di un delegato, il Circolo socio può indicare un sostituto appartenente al medesimo Circolo socio per rappresentarlo in Assemblea. In ogni caso, ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è di norma il Direttore dell'associazione e, solo in caso di sua impossibilità a presenziare, viene designato dal Presidente o dall'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 10 - Assemblea Congressuale dei Soci**

Ogni quattro anni si riunisce l'Assemblea Congressuale con il compito di discutere e definire gli indirizzi politici generali dell'associazione e di eleggere i delegati regionali al Congresso Nazionale di Legambiente Onlus. L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati iscritti ai Circoli territoriali secondo le modalità individuate nel Regolamento approvato dall'Assemblea Regionale dei Soci. E' presieduta dal Presidente regionale.

Sono membri di diritto i membri della segreteria uscente o in carica. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea Congressuale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni, contestualmente all'Assemblea Regionale dei Soci che ha il compito di rinnovare le cariche sociali.

La convocazione avviene con invito a mezzo di lettera, telegramma, telefax o posta



elettronica, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In prima convocazione l'Assemblea Congressuale dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei delegati più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee Congressuali dei Soci hanno diritto al voto i delegati il cui circolo socio sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea Congressuale dei Soci può anche essere convocata in forma straordinaria dalla maggioranza dei delegati dell'Assemblea Regionale dei Soci.

#### **Art. 11 - Assemblea dei Circoli**

L'Assemblea dei Circoli di Legambiente Liguria Onlus è composta dalle persone iscritte ai Circoli territoriali. E' presieduta dal Presidente regionale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, di regola una volta all'anno. L'Assemblea dei Circoli discute e condivide le iniziative che si svolgono sul territorio, confronta le buone pratiche, è uno strumento di partecipazione e dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente a livello regionale.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo regionale**

Il Consiglio Direttivo regionale è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea regionale dei soci, della gestione e dell'amministrazione dell'associazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo regionale è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di 19 e un massimo di 31, eletti dall'Assemblea regionale dei soci ed individuati tra gli iscritti ai Circoli territoriali di Legambiente della Liguria.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti, su proposta del Consiglio Direttivo regionale, dall'Assemblea regionale dei soci che li elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo regionale può cooptare nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8, che devono essere eletti dall'Assemblea regionale dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo regionale.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, entro 30 giorni viene convocata l'Assemblea regionale dei soci affinché si provveda all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo regionale.

#### **Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo regionale**

Il Consiglio Direttivo regionale, si riunisce almeno due volte all'anno e ha il compito di:

- a) attuare, direttamente o mediante delega alla Segreteria, le decisioni

- dell'Assemblea regionale dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Liguria Onlus ;
- b) amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea regionale dei soci;
  - c) svolgere un'azione di controllo dell'ordinaria amministrazione posta in essere dalla Segreteria e ratificare gli atti di straordinaria amministrazione;
  - d) approvare il bilancio preventivo;
  - e) approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo, apertura di conti correnti, fidejussioni, leasing e affidamenti bancarie e postali;
  - f) eleggere tra i suoi componenti:
    - il Presidente;
    - la Segreteria;
    - il Direttore;
  - g) sfiduciare eventualmente il Presidente, Direttore e i componenti della Segreteria;
  - h) eleggere il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale, il quale coordina le attività dei componenti ai sensi di quanto contenuto nel regolamento del CeAG;
  - i) eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico e nominare i suoi componenti;
  - j) convocare l'Assemblea dei Circoli con le modalità previste nel Regolamento;
  - k) può disporre l'immediata sospensione del socio in presenza di gravi e comprovati comportamenti; avverso a tale provvedimento il socio può presentare ricorso secondo quanto previsto dall'art.5.

#### **Art. 14 - Svolgimento del Consiglio Direttivo regionale**

Il Consiglio Direttivo regionale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Direttore o dalla Segreteria non meno di 10 giorni prima della data prefissata.

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo da comunicare al Presidente, determina la decadenza dal Consiglio stesso con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il Consiglio Direttivo regionale si riunisce in unica convocazione ed è valido con la presenza di almeno un quinto dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso delle delibere di cui alle lettere d, e, f, g, previste dall'art. 11 del presente statuto ci deve essere la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 15 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo regionale e rimane in carica quattro anni, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale e degli altri organi dell'associazione. In sua assenza tali funzioni sono svolte dal Direttore. Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e richiedere eventuali fidejussioni, leasing e affidamenti bancari con delibera del Consiglio Direttivo regionale e, con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari. Il Consiglio Direttivo regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere alla nomina di un nuovo Presidente.

#### **Art. 16 - Rappresentanza e firma dell'Associazione**

Il Presidente e in caso di sua temporanea assenza il Direttore, ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che nei confronti di terzi.

#### **Art. 17 - La Segreteria**

La Segreteria viene eletta all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo e rimane in carica per la durata di quattro anni. E' composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. Il Presidente e il Direttore sono componenti della Segreteria.

Le decisioni della Segreteria sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

#### **Art. 18 - Compiti della Segreteria**

La Segreteria affianca il Presidente, il Direttore nell'esercizio delle loro funzioni e in particolare indirizza e coordina le attività associative.

La Segreteria, in quanto espressione del Consiglio Direttivo regionale, è investito delle funzioni e dei poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione.

In particolare, la Segreteria:

- a) realizza su delega del Consiglio Direttivo regionale eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea regionale dei soci;
- b) svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione. E' prevista la ratifica del Consiglio Direttivo regionale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione eccetto quanto riservato all'Assemblea regionale dei soci;
- c) esprime parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti conseguenti;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, astenendosi dal deliberare in merito alla sua approvazione;
- e) svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo regionale.

### **Art. 19 - Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo regionale tra i propri membri e rimane in carica quattro anni.

Il Direttore coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo regionale.

Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane su mandato dalla Segreteria. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale ed i Circoli di Legambiente Liguria Onlus.

Il Direttore svolge di diritto il ruolo di segretario del Consiglio Direttivo, della Segreteria; in caso di sua assenza il segretario viene nominato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Direttore e procedere alla nomina di un nuovo Direttore.

### **Art. 20 - Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Liguria Onlus e opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale. Ne fanno parte esperti nelle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica quattro anni. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Le attività sono individuate e disciplinate nel Regolamento così come le modalità organizzative.

### **Art. 21 - Centro di Azione Giuridica (CEAG)**

Il Centro di Azione Giuridica è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Liguria Onlus. Esso è inoltre luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei Circoli di Legambiente e degli associati a Legambiente per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base del proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente che rimane in carica quattro anni. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Le attività sono individuate e disciplinate nel regolamento così come le modalità organizzative.

## **FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITA' E GARANZIE**

### **Art. 22 - Incompatibilità e limiti delle cariche**

Vi è incompatibilità tra la carica di delegato dell'Assemblea regionale dei Soci e di membro del Consiglio Direttivo con quella di Sindaco delle Città Metropolitane, Presidente della Provincia e di Presidente e Assessore regionale.

Altresì, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore e di componente della Segreteria con quella di: Sindaco, assessore comunale, presidente di Città metropolitane, Presidente di Provincia, presidente di Regione, assessore regionale, e componente di C.d.A. di società pubbliche partecipate nonché di Presidente di Parchi. Inoltre, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore e la carica di Consigliere regionale.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno dei partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche per quanto concerne il livello regionale riferiti al Presidente, Direttore e Segreteria.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'Assemblea regionale dei soci al Collegio dei Garanti nazionale e concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui viene richiesta dall'Assemblea regionale dei soci o ritirata dallo stesso Collegio dei Garanti nazionale.

Si considerano, inoltre, in situazione di incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Segreteria sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

### **Art. 23 - Relazioni associative con Legambiente Onlus**

Legambiente Liguria Onlus aderisce alla rete territoriale di Legambiente Onlus di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno con la scritta LEGAMBIENTE) e di rappresentare l'associazione a livello regionale. Con tale adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente Onlus, la Legambiente Liguria Onlus si impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Liguria Onlus inoltre condivide i valori associativi, le pratiche di lavoro territoriale, la solidarietà sociale e gli obiettivi di politica ambientale.

Legambiente Onlus ha il compito di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, su proposta motivata della Segreteria nazionale, a seguito di un suo richiamo formale

infruttuoso, l'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti della Legambiente Liguria Onlus. La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'associazione di cui all'art. 14. :::::

Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Comitato regionale e di convocare l'Assemblea Regionale dei soci per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica. Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro quaranta giorni dalla sua ricezione, ricorso al Collegio dei Garanti nazionale i quali decidono, entro quaranta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l'annullamento del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

#### **Art. 24 - Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori**

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione previsti dal presente statuto ed a coloro che prestino lavoro per l'associazione, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall'art. 10 co. 6 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e con i proventi delle attività associative.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Legambiente Lombardia Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai Circoli territoriali soci della stessa, i quali sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.

#### **Art. 26 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del bilancio consuntivo economico finanziario entro il 31 maggio dell'anno successivo o qualora ne ricorressero i presupposti entro o non oltre il 30 giugno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea regionale dei soci approva il bilancio consuntivo

annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e le prescrizioni previste dalla legge per conservare i benefici fiscali previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in particolare il rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione delle attività direttamente connesse eventualmente poste in essere accanto alle attività istituzionali. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 27 - Bilancio**

Il bilancio di Legambiente Liguria Onlus viene formulato autonomamente, la struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale dell'Associazione e della situazione economico - finanziaria della stessa.

Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede regionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede regionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

#### **Art. 28 - Relazioni al bilancio**

La presentazione, discussione e approvazione è accompagnata da una relazione scritta anche di natura finanziaria, oltre che da quella redatta dal Collegio dei Revisori.

### **GARANZIE E SCIoglIMENTO**

#### **Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti, è eletto dall'Assemblea regionale dei Soci ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente all'Assemblea regionale dei soci, una relazione sul bilancio consuntivo dell'associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

#### **Art. 30 - Dello scioglimento del rapporto associativo**

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

#### **Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Liguria Onlus sono deliberati dall'Assemblea regionale straordinaria dei soci a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei delegati.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Legambiente Liguria Onlus deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione



imposta dalla legge.

### **Art. 32 - Collegio dei Garanti**

In caso di controversie tra organi, tra gli organi e i soci, tra i soci di Legambiente Liguria Onlus, sarà necessario rivolgersi al Collegio di Garanti, istituito a livello regionale, eletto dall'Assemblea tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente e formato al massimo da sei membri che restano in carica 4 anni. Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali. Il Collegio esamina i casi di competenza che gli vengono deferiti e decide su di essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento motivato entro 60 giorni. Avverso tale provvedimento i ricorrenti possono presentare apposito appello davanti al Collegio dei Garanti nazionale che emetterà il relativo provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 41 dello statuto nazionale.

### **Art. 33 - Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile articoli 36 e seguenti, alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e al D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.